



## Patente a punti nei cantieri FAQ pubblicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro

### FAI INFORMA 196/2024 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino, facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema della patente a punti nei cantieri edili, informa che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha emesso le prime [FAQ](#) sull'argomento.

Si tratta di una prima serie di chiarimenti, tra i quali segnaliamo i seguenti:

- la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (efficace fino al prossimo 31 ottobre) o dalla richiesta della patente tramite portale. Dal 1° novembre p.v, l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale,
- Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Ricordiamo peraltro quanto era già stato evidenziato dall'INL nella sua prima circolare esplicativa sulla misura (la n. 4/2024, commentata con la nota FAI Conftrasporto NOR24281 del 24 settembre u.s), sull'ambito applicativo dell'obbligo in esame: *“I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).”*

In merito alla possibilità di autocertificare i requisiti, segnaliamo anche l'allert fornito dall'INL con la nota n. 376. In particolare, l'Ispettorato ricorda che la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione

dell'opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti.

Tuttavia, come chiaramente evidenziato nella circolare n. 4/2024, la trasmissione della PEC **non comporta il rilascio della patente** essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il Servizio online dedicato.

Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale, non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.